

Decreto federale che determina i contributi di base alla compensazione degli oneri per il periodo di contribuzione 2012–2015

del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 2003¹ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2010²,

decreta:

Art. 1 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell'aggravio geotopografico

La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica un contributo di base di 370 573 645 franchi all'anno per gli anni 2012–2015.

Art. 2 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell'aggravio sociodemografico

La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica un contributo di base di 370 573 645 franchi all'anno per gli anni 2012–2015.

Art. 3 Adeguamento da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare al rincaro i contributi di cui agli articoli 1 e 2 negli anni 2010 e 2011. Effettua l'adeguamento contemporaneamente alla determinazione delle cifre per l'anno di riferimento 2012.

¹ RS 613.2

² FF 2010 7613

Art. 4 Referendum ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 2011³

Termine di referendum: 6 ottobre 2011

³ FF 2011 4425